



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1915

Cancellazione per perdita dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 148, comma 2, lettera f) della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 del sig. Stefano Colussi dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo unico delle persone fisiche consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera dell'Organismo n. 1710 del 1° luglio 2021 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo in qualità di consulente finanziario autonomo operante in proprio del sig. Stefano Colussi, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 12 maggio 1970;

CONSIDERATO che nello svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano riscontrava il mancato rinnovo da parte sua della polizza assicurativa [...omissis...];

CONSIDERATO che il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al persistere di tutti i requisiti di iscrizione compresa, per i soggetti svolgenti l'attività in proprio, l'operatività per tutto il periodo dell'iscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale ai sensi dell'articolo 6 D.M. 24 dicembre 2008, n. 206;

VISTA la nota datata 7 aprile 2022 (prot. n. 24464/22), ricevuta dall'interessato nella medesima data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato al sig. Colussi l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti ai sensi del comma 1, lettera d), articolo 152 del citato Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che l'interessato non ha fornito documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo della polizza limitandosi a produrre una comunicazione nella quale dichiarava che, [...omissis...], non aveva provveduto a rinnovare la polizza, non aveva al momento alcun cliente e chiedendo inoltre se fosse possibile sospendere il procedimento di cancellazione;

CONSIDERATO che tale richiesta non può essere accolta stante l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio e in conformità alle previsioni dell'articolo 6 D.M. 24 dicembre 2008, n. 206;

VISTA la nota del 28 aprile 2022, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Stefano Colussi in seguito all'accertamento della perdita dei requisiti patrimoniali previsti, dall'articolo 148, comma 2, lettera f), del Regolamento Intermediari e dall'articolo 6 D.M. 24 dicembre 2008 n. 206;

VALUTATO che il sig. Colussi non ha prodotto il rinnovo della polizza assicurativa [...omissis...];

ACCERTATO che il sig. Colussi non è più in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa;

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Stefano Colussi siano venuti meno i requisiti patrimoniali prescritti e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA:

Il sig. Stefano Colussi, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 12 maggio 1970 [...omissis...], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi - per perdita dei requisiti patrimoniali previsti all'articolo 148, comma 2, lettera f), del Regolamento Intermediari.

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF e per la trasmissione di ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cancellazione conseguente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente. La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 4 maggio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti